

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1640

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COMPAGNA e GUNNELLA

Presentata il 1° luglio 1969

**Modifica alla legge 26 maggio 1965, n. 590,
per lo sviluppo della proprietà coltivatrice**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge del 26 maggio 1965, n. 590, pur arrecando innumerevoli ed innegabili benefici allo sviluppo dell'agricoltura italiana, priva le cooperative di conduzione terreni, regolarmente costituite, dei mutui a tassi agevolati, in quanto le cooperative di conduzione terreni non sono comprese fra i beneficiari della legge.

Si rende pertanto necessario eliminare questa discriminazione, anche perché le leggi precedentemente in vigore avevano previsto che anche le cooperative di conduzione terreni potessero beneficiare dei mutui agevolati. Infatti l'articolo 2 della legge n. 144 del 22 marzo 1950 diceva testualmente « le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita »; così pure l'articolo 27 della legge n. 454 del 2 giugno 1961 includeva fra i beneficiari le cooperative di conduzione terreni.

Si sanciva — nello spirito di quanto è disposto dall'articolo 45 della Costituzione italiana — il diritto per le cooperative ad usufruire delle stesse agevolazioni previste per i singoli. Dato che anche il « piano verde » n. 2 non prevede alcuno stanziamento per mutui agevolati ai fini dell'acquisto di terre-

ni, la presente proposta di legge, che non chiede nuove e particolari agevolazioni, ha il solo scopo di ripristinare un diritto al finanziamento, precedentemente sempre riconosciuto alle cooperative.

È evidente che, senza mutui a tassi agevolati, le cooperative di conduzione terreni — che per statuto non hanno fini speculativi — non solo non potranno assolvere alla loro funzione sociale e mutualistica, ma vedranno messa in pericolo la loro stessa esistenza con grave danno economico e sociale di migliaia di associati.

Anzi, si può dire che il danno non sarà solo degli associati in cooperative, perché, specialmente dove la cooperazione di conduzione terreni ha larga diffusione, il danno si estenderà alla stessa economia agricola, di cui la cooperazione è un valido strumento.

Ciò è ampiamente confermato:

a) dal fatto che le cooperative sono state e sono tuttora tra gli strumenti di bonifica; sono all'avanguardia nelle pratiche colturali, nella introduzione della meccanizzazione e nello sviluppo di allevamenti nel settore zootecnico;

b) dal fatto che il salario liquidato ai soci è mediamente assai superiore a quello

sindacale; inoltre, con la pratica di colture altamente specializzate e redditizie, l'occupazione di manodopera è notevolmente superiore alla media di tutte le altre aziende condotte con manodopera bracciantile.

La proposta di legge che presentiamo e sottoponiamo alla vostra approvazione, non

ha altro scopo, lasciando al lavoratore le più ampie libertà, e senza comportare un ulteriore onere finanziario, che quello di dare ai braccianti che intendono condurre la terra in proprietà cooperativa la possibilità di beneficiare della legge 26 maggio 1965, n. 590.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Tutte le disposizioni per la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, si applicano anche alle cooperative regolarmente costituite che si propongono, come previsto dal loro statuto, l'acquisto di terreni, da condurre, nelle forme più diverse e moderne, utilizzando il lavoro dei propri associati.